

diventato il Presidente, aveva fin dal momento della omologa curato che quel nome, quelle relazioni non venissero fuori. Guardate che questo elemento è un elemento pesante nella ricostruzione del comportamento del dott. Greco, e non è elemento che si può superare con le argomentazioni difensive che ho letto nei motivi di appello, perché in nessuna di esse si affronta il problema nei termini che io adesso ho elencato, che sono i termini sostanziali. Se si fosse voluto dare a quelle relazioni tecniche - li chiamano "appunti", comunque a quelle relazioni tecniche - il peso che effettivamente esse avevano, non si sarebbe avuto motivo di trascriverne il contenuto nella sentenza di omologa, senza citarne la fonte, anzi, la fonte avrebbe avvalorato il contenuto di quelle osservazioni.

Nella stessa logica è l'occultamento di quella istanza, anche questa ormai vicenda notissima. Vicenda che si scontra con una giurisprudenza contraria consolidata del Tribunale di Roma, ma non solo di Roma, e che trova la sua giustificazione nella necessità, ...o diciamo che non trova la sua giustificazione, queste sono conclusioni che ha tratto il Tribunale e che trarrà la Corte; ma che trova una coincidenza quanto meno sospetta nel fatto che ciò consentiva di giungere comunque fino in fondo alla conclusione della procedura concordataria. Cosa alla quale non si sarebbe potuti giungere se la liquidazione avesse preso la strada, secondo me più corretta, della liquidazione